



SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO,
DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ
IL RESPONSABILE
DOTT. GIOVANNI SANTANGELO

DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI
NELLA SEGNAURA ALLEGATA
REG PG/2020/565532
DEL 28/08/2020

Al Signor XXX

Oggetto: Risposta a quesito su normativa edilizia e sismica per regolarizzare una serra stabilmente infissa al suolo, funzionale all'attività agricola.

Gentile Geometra,

si premette che questo Servizio non ha la competenza a valutare progetti edilizi e/o strutturali al fine di verificare la loro corrispondenza alle fattispecie normative, ma si limita a fornire chiarimenti sulla disciplina regionale in materia di governo del territorio; pertanto in ordine al quesito trasmesso non si fornisce un apprezzamento tecnico sull'opera illustrata per qualificarla o meno tra gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità a fini sismici (IPRIPI), valutazione che è rimessa ai professionisti abilitati e agli operatori delle strutture tecniche regionali.

Ciò premesso, il quesito trasmesso è volto a conoscere il procedimento edilizio e sismico per regolarizzare un intervento (ancora in corso) di costruzione di una serra fissa, che ha avuto inizio senza trasmissione della denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica (di seguito conglomerato) e senza titolo edilizio.

Con riguardo al regime abilitativo edilizio delle “*serre stabilmente infisse al suolo, tra cui quelle in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola*”, l'art.7, comma 4, lettera c septies), della LR 15 del 2013 richiede la CILA. Tuttavia, in analogia a quanto previsto per le

opere di manutenzione straordinaria, per le opere interne e per quelle pertinenziali, si ritiene che, anche le serre per essere soggette a CILA debbano essere prive di rilevanza per la pubblica incolumità a fini sismici (cioè secondo la definizione della DGR 2272 del 2016 si tratti di “A.1.4. Serre ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50 \text{ kN/m}^2$. (L1)”). Mentre, le serre che non abbiano rilevanza strutturale (non rientrando in uno dei casi di IPRIPI) sono soggette al deposito del progetto strutturale e, per quanto riguarda il titolo edilizio, si ritiene che necessitino di una SCIA.

In ogni caso si sottolinea che anche gli interventi classificati IPRIPI sono soggetti alla denuncia dei lavori, ai sensi dell’art. 65 del DPR 380 del 2001, se realizzati con opere in conglomerato (si veda in proposito, oltre al paragrafo 1.4 dell’allegato DGR 2272/2016, anche la modulistica edilizia modulo 2, quadro 16), casella 16.1.2.1.5.).

Recentemente le modifiche introdotte all’art. 65 del DPR 380/2001 hanno semplificato solo gli adempimenti relativi alle strutture ultimate delle opere prive di rilevanza, di cui all’art. 94-bis, comma 1, lettera c), dello stesso DPR, mentre sono rimasti inalterati gli adempimenti relativi per l’inizio dei lavori in conglomerato per i quali continua ad essere richiesta la denuncia.

Infine, in risposta alla modalità per regolarizzare l’intervento, si evince dal quesito che i lavori sono iniziati in assenza di CILA ed in assenza della denuncia dei lavori ex art. 65 del DPR 380/2001.

La sanatoria edilizia (CILA in sanatoria o SCIA in sanatoria, se le opere non dovessero essere comprese negli IPRIPI) può essere acquisita se l’opera è conforme sotto l’aspetto edilizio ed urbanistico agli strumenti comunali, ma ciò non comporta anche l’estinzione del reato di omessa denuncia delle opere in conglomerato, previsto dall’art. 72 del DPR 380/2001 in capo al costruttore.

Distinti saluti

Dott. Giovanni Santangelo

RV

Firmato digitalmente